

COMUNE DI MONTEBELLUNA

Provincia di Treviso

CODICE CIG 8952443DA9

CODICE CUP D92J20000110007

**CONTRATTO CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER L'APPALTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL NUOVO
TEATRO COMUNALE DI MONTEBELLUNA**

--oOo--

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 28.12.2021, esecutiva, è stato programmato l'intervento di costruzione del nuovo teatro comunale di Montebelluna;
- con determinazione n. 375 in data 23.5.2023, dichiarata efficace in data 20.10.2022, il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, è stato conferito –a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 indetta con bando di gara in data 26.10.2021 e relativo disciplinare- a Demogo studio di architettura, con sede in Treviso (p. i.v.a. 04347550263), in costituendo raggruppamento con ApiùM2a Architect studio associato di architettura, con sede in Venezia; Tecnobrevetti Team Engineering srl, con sede in Zero Branco; Studio associato Vio (ora Studio associato SAV Ingegneria), di Venezia; Tecnogeo sas, di Montebelluna; ing. Linda Parati, di Crema; ing. Dario Painsi, di Varese, per l'aggiudicata somma di € 196.146,57 + i.v.a e c.n.p.a.i.a;
- è decorso il periodo dilatorio previsto dall'art. 32 del d. lgs. 50/2016 e non sono pervenuti ricorsi in merito alla procedura di gara espletata;
- con nota prot. 19301 del 13.4.2023 è stata autorizzata la modifica del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, con fuoriuscita dell'ing. Dario

Paini e con diversa ripartizione delle quote di partecipazione dei vari soggetti al gruppo;

- è stata acquisita l'informativa antimafia ai sensi del d. lgs. 159/201, per i soci dello studio associato di architettura ApiùM2a Architect (in data 29.6.2023), per due dei soci di Demogo Studio di architettura (in data 13.12.2023 per Davide De Marchi, 3.11.2023 per arch. Alberto Mottola), per l'ing. Linda Parati (in data 29.6.2023), per Tecnobrevetti Team Engineering srl (in data 3.11.2023); per Studio associato SAV Ingegneria (in data 29.6.2023 e 3.10.2023); per Tecnogeo s.a.s. (in data 3.11.2023)
- è stata acquisita l'informativa liberatoria antimafia di cui all'art. 3 del d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, per il socio Simone Gobbo (di Demogo Studio di Architettura) in data 3.11.2023;
- i suddetti soggetti si sono costituiti in raggruppamento temporaneo di professionisti, come risulta dall'atto di scrittura privata autenticata rep. 459 del notaio Andrea Falcinelli in data 11.5.2023, conferendo mandato con rappresentanza a Demogo Studio di architettura in qualità di mandatario;

Tutto ciò premesso, tra:

- Pier Antonio De Rovere, nato a [REDACTED] Dirigente del 3° settore – Infrastrutture civili – S.U.A. – S.I.C. – del Comune di Montebelluna, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione del Comune di Montebelluna, in seguito denominata "committente", giusto decreto sindacale n. 44 del 30.12.2022;
- Davide De Marchi, nato a [REDACTED] avente codice fiscale [REDACTED] legale rappresentante di Demogo Studio di architettura, con sede in Treviso, partita i.v.a 04347550263, in seguito denominato "professionista", in qualità di mandatario del suddetto raggruppamento temporaneo di professionisti,

si conviene e stipula quanto segue:

PARTE PRIMA

NORME PER LA PROGETTAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il committente affida al professionista l'incarico di redigere il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di:

“COSTRUZIONE DEL NUOVO TEATRO COMUNALE DI MONTEBELLUNA”, quale sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 129 del 29.6.2021, esecutiva.

E' fatta salva l'introduzione nei vari livelli di progettazione di eventuali modifiche migliorative offerte dal professionista in sede di gara o quelle derivanti dall'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o da altre esigenze dell'amministrazione committente.

Sono ricomprese nel servizio le seguenti prestazioni accessorie:

- la redazione di una relazione che individui tutte le pratiche e i pareri da acquisire e necessari ai fini della realizzazione dell'intervento;
- la redazione di tutte le pratiche, nel numero di copie richieste, necessarie per ottenere i pareri e le autorizzazioni del caso;
- il progetto, e relativa pratica di denuncia opere, per costruzioni in zone sismiche e/o in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica soggette alle Leggi Regionali n.42/1984, n.11/2001, n.13/2004 e 27/2003, alla Parte II, Capo II del Testo Unico per l'Edilizia (già L.1086/71), all'art. 61 ed al Capo IV della Parte II del testo Unico per l'Edilizia (già artt. 2 e 18 della Legge 64/1974) per zone dichiarate sismiche, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la relazione di cui all'art.2, comma 60, punto 16 della L. 23.12.1996, n. 662;
- il progetto e la relazione tecnica inerente le disposizioni per favorire il superamento

e l'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge Regionale 12 luglio 2007 n.16 - Parte II, Capo III del Testo Unico per l'Edilizia, già legge 13/1989);

- la valutazione se l'intervento possa beneficiare di incentivi fiscali connessi, ad esempio, all'efficientamento energetico (conto termico, detrazione fiscale 110%...);
- la partecipazione agli incontri con il RUP per la verifica del progetto e a tutti gli incontri con la stazione appaltante che si rendessero necessari, ivi comprese le eventuali conferenze di servizi;

Art. 2 – Importo dell'investimento

Il committente intende investire le seguenti somme onnicomprensive per lavori, spese tecniche, imposte, tasse e quant'altro: € 5.580.000,00 (cinquemilionicinquecentottantamila).

Il professionista dovrà tenere conto della somma che il committente intende investire per l'esecuzione dell'intervento e dovrà studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la sua realizzazione nel rispetto, per quanto possibile, di tale limite economico. L'importo totale dei lavori stimato dal committente rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico e il superamento di tale importo dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con il committente stesso.

Art. 3 - Modalità di espletamento dell'incarico

Nell'assolvere all'incarico il professionista dovrà attenersi alle disposizioni vigenti al momento di espletamento del servizio e ne assume le relative responsabilità [attualmente si fa riferimento al D. lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), per quanto riguarda gli elaborati progettuali (anche se il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto dovranno tener conto del d. lgs. 36/2023); al D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006), per le parti in vigore; al D.M. 17.1.2018 (norme tecniche per le costruzioni); al D. Lgs. 81/2008 (norme in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); al D.P.R. 106/2017 (condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione); al D.M. 11.10.2017 (criteri minimi ambientali... in edilizia, ora aggiornato con d.m. 256/2022), le norme UNI e CEI in vigore]. La suddetta elencazione si intende indicativa e non esaustiva della normativa che dovrà essere rispettata dal professionista nell'assolvimento dell'incarico.

Il professionista dovrà assolvere all'incarico nel suo complesso rispettando l'offerta tecnica presentata in sede di gara, che le parti ben conoscono e alla quale fanno rinvio.

Il soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche è l'arch. Alberto Mottola, di Demogo studio di architettura.

Il committente, tramite il RUP, si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Il professionista, nella persona di Davide De Marchi, che sarà unico referente per il committente, per il materiale svolgimento delle varie fasi dell'incarico (consulenze specialistiche a lui necessarie, verifiche, misure, produzione di elaborati, ecc.) potrà essere autorizzato ad avvalersi, a sua cura e spese e nei limiti di cui all'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, di altri professionisti (suoi consulenti per aspetti particolari di natura specialistica), di tecnici, di società di servizi o di collaboratori e/o suoi dipendenti, dell'operato dei quali egli sarà, comunque, il solo responsabile anche per quanto attiene al pagamento del relativo corrispettivo.

Art. 4 – Elaborati di progetto e tempi di consegna

E' richiesta la presentazione degli elaborati progettuali di livello definitivo ed esecutivo, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 24 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, fermo restando che gli elaborati progettuali da porre in gara per l'appalto dei lavori dovranno essere raccordati con le disposizioni del d. lgs., 36/2023.

Il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, atti a definire completamente l'intervento progettato.

Il progetto dovrà essere completato con la documentazione necessaria per richiedere le eventuali autorizzazioni degli enti competenti, nel numero di copie occorrenti, da presentarsi entro 10 giorni, naturali e consecutivi, dalla verifica del progetto.

Il progetto definitivo dovrà essere consegnato al committente entro il termine di 120 giorni dalla stipulazione del presente contratto, o dall'avvio del servizio se antecedente alla stipulazione del contratto stesso.

Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere consegnati al committente entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo e di conclusione della conferenza di servizi finalizzata ad acquisire le autorizzazioni e i pareri del caso.

Gli elaborati progettuali saranno presentati in minuta, per la procedura di verifica o validazione; avuto l'assenso del RUP, il professionista consegnerà i progetti nella versione definitiva e nel numero di due copie cartacee ad uso degli uffici comunali. Tutti i documenti progettuali dovranno essere prodotti anche su supporto informatico compatibile con le seguenti dotazioni del committente: Microsoft Office, Autocad, dwg.

Gli elaborati progettuali eventualmente modificati e/o integrati come da prescrizioni emerse in sede di verifica e validazione del progetto dovranno essere consegnati entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta medesima avanzata dal RUP.

Art. 5 - Ritardi e penali

Qualora la presentazione del progetto, di qualsiasi livello si tratti (inclusi anche gli elaborati di aggiornamento) avvenisse in ritardo rispetto al termine fissato, fatte salve le proroghe che potranno essere eventualmente concesse dal committente per giustificati motivi addotti dal professionista, verrà applicata al professionista stesso

una penale giornaliera pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale, con un massimo comunque del 10% del compenso medesimo.*****

Nel caso la penale raggiunga il 10% dell'importo del compenso suddetto, il committente avvierà la procedura di risoluzione del contratto. E' fatto salvo il diritto del committente di ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Art. 6 - Modifiche al progetto

Il professionista sarà tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della sua presentazione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi salvo che ciò non comporti un aumento dell'importo delle opere progettate.*****

Qualora le modifiche comportassero cambiamenti nell' impostazione progettuale e fossero determinate da nuove o diverse esigenze del committente e/o da nuove normative emanate successivamente alla presentazione del progetto, al professionista spetteranno le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera per le nuove progettazioni effettuate, il cui importo sarà determinato quantificato secondo i parametri di cui al d.m. 17.6.2016, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Qualora nell'esecuzione dell'intervento emergessero errori od omissioni progettuali è fatto obbligo al professionista di procedere alla nuova progettazione senza alcun costo o onere aggiuntivo per il committente,fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dal committente.

Art. 7 - Onorario

L'onorario relativo alle attività di progettazione ed attività connesse come elencate al precedente art.1 è stabilito in € 196.146,57 (Euro centonovantaseimilacentoquarantasei/57), come risultante dall'offerta presentata dal

professionista (ribasso del 38,85%_sul prezzo posto a base di gara). Tale onorario si intende onnicomprensivo, con esclusione del solo c.n.p.a.i.a 4% e dell'I.V.A. 22%. L'onorario effettivo spettante al professionista sarà, comunque, determinato in relazione all'importo effettivo dei lavori progettati.

L'onorario dovuto al professionista per le prestazioni previste dal presente contratto è comprensivo di spese incluse quelle per viaggi, trasferte, copie, stampe, per il tempo impiegato in sopralluoghi dal professionista e dal suo personale di aiuto, senza diritto di rivalsa.

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 191 del D.Lgs. 267/00, professionista deve comunicare preventivamente al committente eventuali esigenze di prestazioni integrative dalle quali possa comunque derivare un maggior onere per il Comune. In caso di mancata comunicazione preventiva il committente non sarà tenuto al pagamento delle maggiori prestazioni rese dal professionista.

Nel caso il committente, avvalendosi della facoltà prevista al bando e dal disciplinare di gara, affidasse al professionista anche le attività complementari ed affini o l'attività di direzione, misura, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, quest'ultimo si impegna ad applicare al relativo onorario professionale il ribasso percentuale offerto per il servizio di progettazione.

Riguardo a tali servizi facoltativi il professionista dichiara di aver preso conoscenza e di accettare quanto previsto a tal proposito dal disciplinare di gara.

Art. 8 – Pagamento del corrispettivo

L'onorario professionale sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, corredata da parcella di calcolo delle competenze, ad avvenuta presentazione del progetto (sia esso definitivo o esecutivo) e ad avvenuta verifica o validazione degli elaborati progettuali.

In caso di ritardo nei pagamenti sopra indicati saranno riconosciuti al professionista gli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Il professionista si obbliga a rispettare le disposizioni di cui alla legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di tracciabilità della spesa.

Art. 9 - Oneri per l'esecuzione della prestazione

Tutte le altre spese necessarie per l'assolvimento dell'incarico sono a completo carico del professionista, tranne quelle per la eventuale fornitura al committente di copie in numero eccedente quello previsto nel presente contratto, il cui costo sarà determinato secondo i prezzi di mercato.

Art. 10 – Polizza di responsabilità civile professionale

Il professionista, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, produce copia della polizza di responsabilità civile professionale riferita a ciascun soggetto aderente al raggruppamento, in corso di validità, per i rischi derivanti da errori od omissioni con specifico riferimento all'incarico in oggetto, che dovrà conservare validità per tutta la durata del contratto.

Art.11 – Cauzione definitiva

Il professionista, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, produce la cauzione definitiva di cui all'art.103 del d. lgs.50/2016, della compagnia assicuratrice Revo Insurance spa, con sede in Verona, avente numero 1987617 e datata 17.5.2023, a garanzia della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 12 - Proprietà degli elaborati

Gli elaborati di progetto (di qualsiasi livello si tratti), dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta del committente, che ne potrà dare o meno esecuzione, come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che

saranno ritenute necessarie, senza che da parte del professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta.

PARTE SECONDA

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 13 – Inadempienze e penalità

Qualora nell'espletare l'incarico il professionista non ottemperasse alle prescrizioni contenute nel presente contratto o alle indicazioni e direttive fissate dal committente, quest'ultimo –tramite il RUP- impartirà con nota scritta le disposizioni del caso.

In caso di persistente inadempienza del professionista, il committente -con motivato giudizio e previa messa in mora con almeno sette giorni di preavviso- potrà risolvere il contratto.

In tal caso al professionista saranno dovute le competenze professionali relative alle prestazioni regolarmente effettuate fino alla data della risoluzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito dal committente.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici, dal codice civile e dagli artt. 5, 15 e 16, il presente contratto sarà risolto nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti del professionista per l'assolvimento dell'incarico, ivi inclusa la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni in tema di tracciabilità della spesa;
- subappalto non autorizzato;
- accertata negligenza o incapacità nell'assolvimento dell'incarico;
- frode;
- inadempimento, previa diffida ad adempiere entro 7 giorni;

E' fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito dal committente.

Il committente si riserva, inoltre, di revocare parzialmente integralmente l'incarico conferito per motivi di pubblico interesse, senza che il professionista incaricato possa vantare alcuna pretesa al riguardo se non il pagamento delle eventuali prestazioni già regolarmente eseguite.

ART. 15 – Condizione risolutiva

Il presente contratto sarà risolto immediatamente, senza necessità di alcuna formalità, qualora pervenga comunicazione antimafia sfavorevole, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dal Comune.

Art. 16 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie relative al presente contratto, ivi compreso il pagamento dei compensi, se non definite in via amministrativa entro il termine di 30 giorni dal loro verificarsi, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente sarà quello di Treviso. E' escluso l'arbitrato.

In pendenza di accordo o di giudizio, il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

Art. 17 - Disposizioni finali

Il professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso decreto. A tal fine si dà atto che il committente ha trasmesso al professionista, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto, copia del decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il committente si impegna a trasmettere copia dello

stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il committente, verificata l'eventuale violazione, la contesterà per iscritto al professionista assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il committente procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 18 - Registrazione e spese contrattuali

Il presente atto è, a norma del combinato disposto degli articoli 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 634 e successive modificazioni, esente da registrazione fiscale, salvo il caso d'uso.

Resta pertanto convenuto che, in caso d'uso, su richiesta di una qualsiasi delle parti, le spese di registrazione saranno a carico del professionista.

Sono a carico del professionista le spese di bollo, nonché le imposte o tasse derivanti dalle vigenti disposizioni.

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il committente: Pier Antonio De Rovere

Per il professionista: Davide De Marchi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile le parti approvano e sottoscrivono digitalmente ed espressamente il contenuto degli articoli 1, 6, 7, 14, 15, 16, 17 del presente contratto.

Per il committente: ing. Pier Antonio De Rovere

Per il professionista: Davide De Marchi

mpX:\3Sett\SUA\SUA\GARE\2021\33 servizio ingegneria progettazione teatro\documenti di
gara\contratto servizio ingegneria.docx